

# SCUOLA E LAVORO

**S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA F.I.S.**

## SINDACATO UNICO? SCUOLA VEDREMO privatizzata?

E' di qualche giorno la notizia ripresa e amplificata da tutti i mass-media che CGIL, CISL e UIL hanno raggiunto un accordo per la costituzione all'interno dei posti di lavoro delle rappresentanze sindacali unitarie RSU. Naturalmente siffatta iniziativa viene contrabbandata come il lodevole tentativo di edificare un nuovo tipo di democrazia e certa stampa non ha mancato di definire apprezzabile lo sforzo che il sindacato fa per rinnovarsi teso com'è alla ricerca di una sua più incisiva presenza tra i lavoratori.

A completamento dell'informazione la stampa riporta sia pure sommariamente quelle che dovrebbero essere le nuove regole di democrazia.

Due ci sembrano siano quelle che maggiormente delineano il nuovo «roseo avvenire»; la prima è che le rappresentanze da eleggere devono essere unitarie e che i soliti «unti dal Signore» (CGIL - CISL - UIL) possano presentare liste unitarie senza bisogno delle firme dei presentatori, mentre gli altri soggetti interessati ma strutturalmente organizzati quindi niente

COBAS!) dovranno (bontà loro!) ottenere almeno il 5 per cento di firme tra gli aventi diritto al voto per poter avere il diritto alla presentazione delle liste (è apprezzabile il fatto, che almeno sul piano formale è possibile ipotizzare la presentazione di altre liste!). La seconda che ci sembra ripresa pari pari all'epoca più buia dello stalinismo, prevede che le R.S.U. possano negoziare solo le materie proprie del livello aziendale nel quadro di ciò che ha già pattuito la Segreteria Nazionale di categoria e con riferimento alla verifica del mandato (leggasi referendum); i lavoratori potranno quindi esercitare tale diritto solo su materie non complesse (quindi le ipotesi sui contratti dovrebbero essere escluse). A questo punto ci sembra di poter dire che la misura è colma; non c'è più un briciolo di pudore e di ritengo. Ancora una volta il Sindacato c. d. ufficiale mostra la sua vera natura, e lo stato comatoso in cui versa la sua dialettica interna. Altro che ricerca di partecipazione!

Purtroppo, dobbiamo dirlo con rammarico, queste tendenze monopolitistiche noi della scuola le conoscevamo già. Infatti all'interno della Associazione Kirner (non più ente morale dal 1981) il Consiglio di amministrazione aveva già provveduto a far proprie tali linee di politica sindacale tant'è che nell'approvare il nuovo statuto prima e il regolamento elettorale poi, per il rinnovo del Consiglio con il solo voto contrario del sottoscritto, tutte e cinque le organizzazioni (CGIL - CISL - UIL - SNALS - UCIIM) avevano già provveduto a votare norme ancora più restrittive. Il nuovo statuto infatti prevede posti di diritto nel Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione Kirner riservati ovviamente a coloro che già ne fanno parte (i soliti cinque); e tralasciamo, in questa occasione, il fatto che CGIL - CISL - UIL furono a suo tempo i promotori di una campagna di stampa volta a chiedere la soppressione dell'Istituto e denigrare la nascita dell'Associazione volontaria che — è bene ricordarlo — si costituì per volontà dello

SNALS, dell'UCIIM e del Sindacato Sociale Scuola.

Ma la «perla» di tale nuovo concetto di democrazia e di partecipazione la troviamo nel regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione che prevede che i soggetti esterni al Consiglio (Associazioni professionali o altri

**Agostino SCARAMUZZINO**

(continua in quarta pagina)

La filosofia di Sabino Cassese procede con assurde proposte. Già alla Conferenza Nazionale della Scuola, Cassese aveva lasciato intendere che la sola alternativa alla inefficienza della scuola di stato, sarebbe stata la sua privatizzazione. Non solo, ma questa insinuazione dell'anno scorso, ora si allarga a tutto il pubblico impiego. Non quindi una politica per la rifondazione dello stato, come noi sosteniamo, ma di abbandono totale ai privati di tutti i servizi in decomposizione, compresa la scuola.

Certo, se la struttura pubblica non riuscisse a recuperare il senso dello Stato come valore umano e nazionale non resterebbe che la privatizzazione all'americana ma noi non siamo convinti che sia impossibile liberare il popolo italiano da chi occupa e soffoca «lo Stato» inibendogli l'anima popolare che gli compete.

Non si vuole! perchè ciò avrebbe come presupposto l'abbattimento di questo sistema politico che non è più solo partitocratico ma anche subordinato ai potentati economici che chiedono la privatizzazione di tutti i settori della vita nazionale. Pinin Farina ha già avanzato l'ipotesi di congelare tutta la contrattazione pubblica che scade nel 1991. Ecco perchè il contratto scuola non fa un passo avanti; la proposta di codici di autoregolamentazione impossibili dal punto di vista sindacale sono voluti dal governo per ritardare la soluzione della vertenza scuola. Così si accontenta la Confindustria e la filosofia di Cassese nonché Agnelli che diventa sempre più potente. Come negli USA, quello che dovrebbe essere lo Stato diventa solo «Amministrazione»; una registrazione delle volontà dei potenti settori economici, naturalmente privati. Ma in Italia c'è nella storia una inequivocabile «cultura dello Stato», nonostante le difficoltà e le contraddizioni che di tanto in tanto emergono, come purtroppo, il fenomeno delle leghe oggi dimostra.

Si potrà osservare che in questo nostro tempo non si intravede nei cittadini un «desiderio di Stato»; non è vero; nell'animo del singolo c'è il valore dello Stato, però, in ombra, perchè il regime ha costruito quella che Bruno Romano (prof. di filosofia del diritto alla Sapienza) chiama «universale dipendenza» dei mezzi di comunicazione di massa, che finisce per soffocare lo spirito umano, in una falsa libertà. Sicché succede che le stesse «cosche» criminali vengono viste, per suggestione, come una specie di «stato rovesciato» che può più di quello ufficiale. Anche la Fiat, Berlusconi, De Benedetti, Gardini, ecc. finiscono per organizzare la loro onnipotenza meglio di quello che dovrebbe essere lo Stato ufficiale.

Privatizzare il lavoro pubblico afferma la Confindustria per conferire anche ai dipendenti dello Stato il rischio che corrono i lavoratori privati. E così invece di eliminarlo attraverso una rivoluzione profonda dei rapporti fra capitale e lavoro, che noi chiamiamo socializzazione

**Antonio FEDE**

(Continua in quarta pagina)

## Contratto scuola

Mentre continuano a palazzo Vidoni i contatti tecnici (l'ultima riunione è di mercoledì 21 c. m.) per mettere a punto i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero (del merito del contratto ancora non se ne parla), il malessere fra la categoria aumenta.

Riteniamo al di là di ogni differenziazione di doverci far carico di una iniziativa nuova che riesca a dare ai colleghi una informazione precisa e puntuale sullo svolgimento della trattativa.

Cominciamo pertanto ad ospitare su queste nostre pagine comunicati di altre Associazioni o Sindacati che si ribellano alla logica del silenzio e dell'acquiescenza. Insieme siamo sicuri di riuscire a costituire un fronte unico del dissenso capace di battere la logica del «Palazzo».

Iniziamo a pubblicare il comunicato dell'ALPI-Quadri, aderente alla Confederquadri, relativo allo sciopero.

La FIS prosegue nel proprio sciopero già indetto e notificato ai Ministri competenti (per il momento fino al 30 maggio) con l'astensione da tutte le attività non di insegnamento, compresi gli scrutini trimestrali, per i docenti e l'astensione dallo straordinario per il personale Direttivo e ATA.



**ALPI-QUADRI - Associazione Liberi Professori Italiani, aderente alla Confederquadri**

**COMUNICATO STAMPA**

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Liberi Professori Italiani, ALPI-Quadri aderente alla CONFEDERQUADRI CONSTATATO che le questioni relative alla «privatizzazione del rapporto di lavoro» e alla «limitazione del diritto di sciopero» non debbono più impedire il rinnovo del contratto scuola che deve prioritariamente ristabilire l'aggancio stipendiale dei professori delle secondarie con quelli universitari; DENUNCIA lo stato di agitazione della categoria, da attuare inizialmente con:

- blocco della scelta dei libri di testo;
  - blocco delle gite scolastiche che comportino l'utilizzazione di strutture ricettive e di mezzi di trasporto privati;
  - blocco dei rapporti con le famiglie, quando hanno carattere collegiale;
  - blocco degli scrutini finali.
- Roma, 17 marzo 1991

Esiste la "terza via"?  
Quale "terza via"?  
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

**NO**  
al salario!

CUSL

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

# DISPOSIZIONI

Ministero  
della Pubblica Istruzione  
C.M. n. 330  
Prot. n. 4940/275/BN

Roma, 1 dicembre 1990

**OGGETTO: Formazione delle classi negli Istituti e scuole di ogni ordine e grado per lo anno scolastico 1991/92.**

Con decreto interministeriale 9 novembre 1990, del quale si allega copia, si impartiscono disposizioni, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 6 ottobre 1988, n. 246, sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi, negli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1991-1992.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative e segnalare le disposizioni di maggiore rilievo.

A) E' confermata, con l'art. 1, comma 3, del predetto decreto, la disposizione contenuta nell'analogo decreto relativo al corrente anno scolastico, con la quale si intende raggiungere la massima possibile coincidenza tra le dotazioni organiche previste per il movimento e reclutamento del personale di ruolo e le situazioni organiche effettivamente accertabili in ogni scuola all'inizio dell'anno scolastico.

A tal fine il numero delle classi che saranno di fatto costituite, anche per indirizzo di studio ed anno di corso, dovrà corrispondere alle previsioni formulate per la determinazione degli organici del personale.

Variazioni rispetto alle previsioni potranno essere consentite soltanto se lo scostamento tra il numero degli alunni previsti e di quelli effettivamente frequentati dovesse risultare tale da comportare la formazione di classi con un numero di alunni superiore o inferiore di oltre il 10% rispetto ai valori massimi e minimi stabiliti, per i diversi gradi di Istituti di istruzione, dal decreto allegato.

In considerazione delle finalità delle disposizioni richiamate, tendenti a ridurre al minimo indispensabile la necessità di attivare le procedure di utilizzazione del personale di ruolo in scuole diverse da quella di titolarità, con i conseguenti ritardi in tutte le operazioni di gestione del personale da effettuarsi ad inizio di anno scolastico, si prega di raccomandare ai Direttori e Presidi delle istituzioni scolastiche la massima attenzione nella previsione delle classi da costituire nel prossimo anno scolastico e ponendo particolare cura nella valutazione dei dati relativi agli scostamenti tra preiscrizioni e iscrizioni effettive, ai tassi di insuccesso scolastico e alle ripetenze registrate da ogni scuola nei precedenti anni scolastici, nonché tenendo presente l'opportunità di formare classi con il numero di alunni di norma previsto.

In sede di revisione e convalida delle previsioni dei Capi di Istituto, le SS.LL. vorranno apportare i correttivi necessari, per raggiungere l'obiettivo generale sopra richiamato, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione disponibili e provvedendo nello stesso tempo, a rideterminare le zone di afflusso alle singole scuole, sentiti gli organi collegiali provinciali e distrettuali, gli enti locali competenti per territorio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di conseguire il duplice risultato della massima possibile attendibilità delle previsioni e della formazione di classi di dimensioni ottimali, in rapporto ai parametri fissati di norma per

ogni grado di scuola dai diversi articoli del decreto allegato.

Per le scuole di istruzione primaria nel confermare le disposizioni già diramate dal servizio per la Scuola Materna e dalla Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, si fa ulteriormente presente che il superamento del limite massimo di 25 alunni per classe o sezione può essere consentito soltanto in casi del tutto eccezionali e che, comunque, nella scuola materna non possono essere accolti più di 28 bambini per sezione. Resta inteso che, se si verificano le condizioni, può essere presa in considerazione la possibilità di istituire una nuova sezione.

Relativamente alle scuole di istruzione secondaria di primo grado invece, nulla è innovato rispetto alle disposizioni impartite per lo anno scolastico 1990-91 con il decreto Interministeriale 31-1-1990 e la Circolare 26-2-1990, n. 41.

Ciò premesso, si danno alcune indicazioni interpretative sulle disposizioni per la formazione delle classi negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria di secondo grado.

## B) ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1. - Le classi iniziali debbono essere costituite, di regola, con non meno di 25 e non più di 28 allievi. Al riguardo si precisa che:

- negli Istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo, o nei quali funzionano più sezioni di qualifica o specializzazione, il numero delle classi potrà essere determinato separatamente, perché le classi iniziali delle diverse sezioni siano formate con non meno di 15 alunni, quando funzionino con più corsi, o con non meno di 20 quando sia attivabile un solo corso;

- è confermata la possibilità di costituire classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, qualora, ovviamente, non sia possibile la formazione di classi omogenee, purché siano formate da un numero complessivo di alunni non inferiore a 25 ed i gruppi di minor consistenza siano costituiti da almeno 10 unità;

- in presenza di circostanze obiettivamente accertate, quali le limitate dimensioni di aule e laboratori e la particolare voluminosità o pericolosità di strumenti tecnico-scientifici, macchine e materiali da utilizzare necessariamente, le SS.LL. potranno autorizzare la formazione di classi iniziali con meno di 25 alunni;

- le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio debbono essere costituite secondo gli stessi criteri stabiliti per le prime classi; deve peraltro, essere assicurata la prosecuzione dei corsi di durata superiore al triennio avviati, comunque, in conformità alle disposizioni sopra richiamate;

- le classi intermedie possono essere costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi iniziali funzionanti nell'anno scolastico corrente purché siano formate da non meno di 15 alunni; deve peraltro, essere assicurata la prosecuzione dei cicli formativi avviati in corsi unici;

- le classi terminali debbono essere costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso;

- diversamente da quanto disposto per il corrente anno scolastico, peraltro, le classi iniziali o uniche dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o del biennio sperimentale per il conseguimento della maturità d'arte applicata possono essere costituite secondo gli

stessi criteri generali sopra richiamati.

2 - Si riafferma, con riguardo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, che fa obbligo all'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni portatori di handicaps, la possibilità di costituire le classi nelle quali siano inseriti i predetti alunni anche con meno di 25 studenti, purché ciò sia reso indispensabile dalla gravità del tipo di minorazione nonché dagli obiettivi formativi e metodi didattici degli specifici progetti di integrazione scolastica approvati dai competenti organi collegiali; analogamente può provvedersi per le classi nelle quali siano presenti alunni provenienti dai paesi «extracomunitari».

3 - Resta confermata la possibilità di derogare ai parametri numerici generali nel caso di corsi unici funzionanti nelle scuole annesse a istituzioni educative, nonché in località, come isole minori o comuni montani, dalle quali sia difficilmente raggiungibile la sede di istituzioni dello stesso tipo ed indirizzo di studi; agli stessi parametri si può derogare nelle formazioni di classi ad orario serale per lavoratori studenti.

4 - Nella formazione delle classi e corsi nei quali si svolgono iniziative di modificazione sperimentale dei piani di studio e/o delle strutture curriculari previste dall'ordinamento didattico vigente debbono essere applicati gli stessi criteri generali; resta, altresì, confermato che, qualora coesistano nella stessa istituzione corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero delle classi iniziali da costituire deve essere determinato in base al numero complessivo di alunni iscritti ai predetti corsi, assicurando, tuttavia, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate.

Inoltre, il numero complessivo delle classi nelle quali si attuino iniziative di sperimentazione di nuove strutture curriculari (c.d. maxi-sperimentazione) non può superare il 5% delle classi ordinarie che andrebbero comunque costituite, negli Istituti dello stesso ordine (artistico, classico-scientifico-magistrale, professionale e tecnico) in ogni provincia; anche gli eventuali incrementi del numero di classi già funzionanti, dovuti alla necessità di graduale completamento di cicli formativi avviati o ad esigenze di sviluppo di progetti di interesse generale, dovranno essere contenuti, di norma, entro il predetto limite numerico complessivo.

Si richiama, infine, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di adottare tutte le misure organizzative idonee ad assicurare la massima possibile corrispondenza delle previsioni alle obiettive situazioni di fatto, affinché il prossimo anno scolastico possa avviarsi in condizioni di effettiva stabilità delle dotazioni organiche del personale.

## DECRETO

Il Ministro  
della Pubblica Istruzione  
di concerto con il Ministro  
del Tesoro

VEDUTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

VEDUTA la legge 24 settembre 1971, n. 820;

VEDUTA la legge 4 agosto 1977, n. 517;

VEDUTO l'art. 2 del D.L. 6 agosto 1988, n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

VEDUTA la legge 5 giugno 1990, n. 148;

RILEVATA la necessità di dettare disposizioni sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1991-1992:

## DECRETA

### ART. 1

(criteri generali)

1 - Per l'anno scolastico 1991-92, nella previsione delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado (compresi gli istituti d'arte e i licei artistici) i Provveditori agli Studi si atterranno ai limiti massimi e minimi del numero di alunni per classe ed alle altre disposizioni contenute nei successivi articoli.

2 - Al fine di evitare la costituzione, nelle singole scuole, di classi con un numero di alunni inferiore o superiore ai parametri minimi e massimi stabiliti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali assicureranno il rispetto della delimitazione delle zone di afflusso alle stesse scuole e procederanno, qualora se ne manifesti la necessità in relazione alle domande di prescrizione presentate, alla rideterminazione delle predette zone, entro i limiti consentiti dalla esigenza di assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, sentiti gli organi collegiali provinciali e distrettuali, gli enti locali competenti per territorio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; resta ferma, peraltro, la possibilità di scelte della scuola di preferenza qualora le disponibilità ricettive lo consentano.

3 - Il numero, il tipo e la distribuzione per anno di corso delle classi effettivamente costituite dovranno corrispondere alla previsione formulata ai fini della determinazione degli organici del personale, anche in deroga ai limiti massimi e minimi sul numero di alunni per classe indicati ai successivi articoli; non sono ammesse deroghe ai predetti limiti quando il numero di alunni per classe risulti, rispettivamente, superiore o inferiore per oltre il 10 per cento ai parametri numerici sopra richiamati.

### ART. 2

(disposizioni relative alla scuola materna)

1 - Le sezioni di scuola materna sono costituite di norma con un numero massimo di 25 bambini iscritti; a tal fine il numero complessivo dei bambini iscritti ad ogni scuola è diviso per 25 e le eventuali eccedenze sono ripartite tra le diverse sezioni della scuola in modo, però, da non superare le 28 unità per sezione.

2 - Il numero minimo dei bambini iscritti è fissato a 14 unità.

3 - Nel caso di scuole materne statali articolate su una sola sezione funzionanti nelle isole minori, in zone montane, o comunque, in località per le quali risulti inattuabile il servizio di trasporto ai fini della frequenza di scuole materne viciniori, e, quindi, nei casi in cui la soppressione delle suddette scuole determini la interruzione del servizio prescolastico senza possibilità di soluzioni alternative, i Provveditori agli Studi potranno autorizzare il mantenimento negli organici relativi all'anno scolastico 1991-1992 delle scuole materne unisezionali anche nell'anno scolastico 1990-91 che hanno funzionato con 13 iscritti.

4 - I suddetti limiti sono ridotti rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.

### ART. 3

(disposizioni relative all'istruzione elementare)

1 - Per l'anno scolastico 1991-92, nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditori agli Studi di sporranno gli accorpamenti di classi parallele di diversi plessi previsti dai piani provinciali di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, al fine di costituire ove concrete situazioni lo consentano classi con un numero di alunni inferiore al valore massimo di cui è costituito il successivo comma 2.

2 - Le classi di scuola elementare saranno costituite da non più di 26 alunni o da non più di 20 alunni portatori di handicaps; le pluriclassi saranno costituite da non più di 10 alunni.

Il numero complessivo di alunni per il funzionamento di ciascuna unità scolastica dovrà essere superiore a 20 obbligati, riducibili a 5, nelle piccole isole e nelle zone di montagna qualora sia impossibile trasportare gli alunni in una scuola vicina.

3 - Nelle scuole nelle quali svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, il numero delle classi parallele da costituire, alle condizioni fissate dall'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, dovrà essere determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai Consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione alle classi a tempo pieno, nel caso di accesso di domande rispetto alle classi da formare.

### Art. 4.

(Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado)

1. - Per l'anno scolastico 1991-92 le classi prime delle scuole medie delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni; al limite massimo sopra indicato si può derogare quando il numero complessivo degli alunni iscritti a prima classe diviso per 25 dia luogo ad un resto che, ripartito tra il numero di classi pari al quoziente della divisione, determini la formazione di gruppi di consistenza non superiore a 27 unità; si procede alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.

2. - Le classi seconde e terze, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quelle delle prime e seconda classi funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché la media di alunni per classe sia superiore o pari a 23; caso contrario si deve procedere all'accorpamento di classi parallele omogenee (tempo normale o tempo normale - tempo prolungato con tempo prolungato) in modo da costituire classi con non più di 25 alunni.

3. - Le classi con alunni portatori di handicaps sono costituite con non più di 20 unità; la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai precedenti commi.

4. - Nelle scuole medie e nelle sezioni staccate funzionanti con solo corso le relative classi potranno essere costituite anche con un numero di alunni inferiore ai valori minimi fissati ai precedenti commi, sempreché non sia possibile il trasporto organizzato a cura dell'Ente locale degli alunni alla scuola più vicina, in relazione alla distanza del percorso stradale ed alle condizioni geo-morfologiche e climatiche del territorio.

# MINISTERIALI

## ART. 5

(Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore)

1. Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico 1991-92 deve essere formulata, sulla base dei dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia, delle domande di preiscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica, dell'eventuale scostamento tra le preiscrizioni e domande di iscrizione effettivamente pervenute ad ogni scuola nei precedenti anni scolastici, della seria storica dei tassi di ripetenza e di ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione), dividendo per 25 il numero presumibile di alunni complessivamente iscritti alla scuola, istituto o sezione staccate; l'eventuale resto sarà redistribuito tra le altre classi purché esse non risultino costituite da più di 28 unità.

2. Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale e viceversa, istituti professionali per il commercio con sezioni del settore alberghiero, istituti professionali femminili con sezioni del settore commerciale o industriale, istituti professionali per l'industria e l'artigianato con sezioni per l'edilizia o per le attività marinare, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, istituti tecnici femminili con sezioni per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo di scuola, con lo stesso procedimento indicato al comma 1; per gli istituti professionali con più sezioni di qualifica la determinazione delle classi potrà essere effettuata con riferimento a ciascuna sezione.

3. Le prime classi di sezioni staccate e scuole coordinate o di sezioni di qualifica o specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni comunque non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il competente Consiglio di Istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio esistenti, ferma restando la possibilità per gli alunni di ottenere la iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.

4. L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendano necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espressioni motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi; dallo stesso provvedimento dovrà risultare il preventivo accertamento dell'impossibilità di evitare, con la redistribuzione degli alunni tra le classi, incrementi ri-

spetto al numero risultante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 1. Dette classi non potranno, comunque essere costituite con meno di 15 alunni.

5. Negli istituti di istruzione tecnica e professionale, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale negli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, potrà essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25 ed i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 unità, ferma restando l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi.

6. Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico, degli istituti tecnici e degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento nelle maturità professionale o della maturità d'arte applicata) saranno così costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; sarà peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite a norma dei precedenti commi 3, 4 e 5, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni.

## ART. 6

(Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore)

1. Le classi intermedie saranno costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate da non meno di 15 alunni, salvo il disposto dell'art. 7.

2. Le classi terminali saranno comunque costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire, la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

## ART. 7

(Disposizioni relative ad istituti e scuole di istruzione secondaria superiore in particolari condizioni di funzionamento)

Nel caso di corsi unici funzionanti presso istituzioni scolastiche con particolari finalità nonché per quelli funzionanti nelle isole maggiori, in zone montane o, comunque, in località dalle quali sia difficilmente raggiungibile la sede di istituzioni dello stesso tipo ed indirizzo, i Provveditori agli Studi potranno autorizzare il funzionamento di classi uniche per ogni anno di corso con un numero di alunni inferiore ai valori indicati ai precedenti art. 5 e 6; agli stessi parametri si può derogare nella previsione e costituzione di classi ad orario serale per lavoratori studenti.

## ART. 8

(Disposizioni relative ad istituzioni di scuole e corsi di studio sperimentali)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgono iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curriculari

e/ dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente.

2. Nelle istituzioni nelle quali coesistono corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire dovrà essere determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle sezioni di cui allo art. 5, comma 2; sarà peraltro, assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate.

3. Le classi da formare in attuazione di iniziative sperimentali che coinvolgano l'intera struttura curricolare saranno costituite in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso, salvo necessità di graduale completamento dei cicli formativi già avviati; eventuali ulteriori incrementi dovuti ad esigenze di sviluppo di progetti di interesse generale, dovranno essere contenuti entro il limite generale indicato al comma successivo.

4. Il numero complessivo delle classi di cui al precedente comma non può superare il 5% delle classi ordinarie da formare negli istituti dello stesso ordine nella medesima provincia.

5. Nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi che potranno essere costituite i Consigli di Istituto stabiliranno i criteri di precedenza per l'emissione ai corsi sperimentali.

## MINISTERO DELLA P. I. CCIRCOLARE N. 57

Prot. n. 9716/513/BN

Roma, 7 marzo 1991

**OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi - Regolamenti previsti dagli artt. 19, 20 e 24.**

### I - Premessa

1. Con la circolare n. 2 del 4 gennaio 1991 sono state fornite le direttive utili alla corretta applicazione della legge in oggetto, nella parte in cui si riferisce al procedimento amministrativo (artt. da 1 a 14) con richiamo anche alle circolari fino a quel momento emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - (circolari n. 57342/7-463 del 13 novembre 1990, n. 58245/7-464 del 4 dicembre 1990 e n. 58307/7-463 del 5 dicembre 1990) richiamo che va ora completato con il riferimento alle circolari della stessa Presidenza n. 60325/7-463 del 7 gennaio 1991 (sul termine per il completamento del procedimento e n. 60397/7-463 dell'8 gennaio 1991 (sull'obbligo di conclusione del procedimento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 1991. Si unisce, comunque, copia di entrambe le circolari.

2. Occorre ora procedere alla acquisizione degli elementi di informazione necessari ai fini della predisposizione dei regolamenti - da adottarsi ai sensi dell'art. 17 - comma 2 - della legge 23 agosto 1988 n. 400 - previsti dagli articoli 19, 20 e 24 della legge e che, di seguito, saranno indicati, con riferimento agli articoli citati della legge in oggetto, con la formula abbreviata «regolamento».

### II - Inizio su denuncia di attività - Silenzio - Assenso.

3. L'art. 19 considera i casi in cui un'attività privata, il cui esercizio sia subordinato ad atto di consenso, comunque denominato, della pubblica amministrazione, possa essere intrapresa - fatti salvi gli e-

ventuali successivi interventi inibitori dell'amministrazione - su semplice denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, e rinvia al regolamento la disciplina dei casi in cui l'attività predetta possa essere iniziata immediatamente dopo la denuncia oppure dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti.

4. L'art. 20 prevede che, mediante regolamento, siano determinati i casi in cui le domande dirette allo svolgimento di attività private, tra quelle soggette a consenso della pubblica amministrazione, sono da considerare accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine riferito a categorie di atti, stabilito dal regolamento (c. d. silenzio-assenso).

### III - Ricognizione dei casi

5. Ai fini previsti dagli articoli 19 e 20 sopra citati è necessario procedere ad una ricognizione completa di tutte le fattispecie di attività private, variamente denominate, il cui esercizio sia comunque soggetto per legge o regolamento - o per atto amministrativo emanato in forza di legge o regolamento - ad atto di consenso da parte dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche o educative. Il merito alla nozione di «attività privata» si precisa che, ai fini della presente ricognizione, tale nozione va intesa in senso ampio, comprensiva, pertanto, anche della attività di privati svolte nell'interesse pubblico e delle attività di enti pubblici posti in essere nell'esercizio di capacità di diritto privato.

6. Nel merito, gli Uffici in indirizzo sono pregati di provvedere alla puntuale e completa rilevazione dei dati nel modo seguente:

a) indicazione degli estremi della disposizione normativa che prevede l'atto di consenso e indicazione sintetica dell'attività alla quale la disposizione si riferisce;

b) parere sulla riconducibilità o meno dell'attività predetta alle previsioni dell'art. 19 o dell'art. 20;

c) formulazione, per i casi che si ritengono riconducibili ad uno degli articoli citati, di una sintetica proposta di disciplina regolamentare.

7. Nel procedere alla ricognizione e alla formulazione delle proposte dovranno essere tenuti presenti i chiarimenti forniti, relativamente all'art. 20 della legge, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - con circolare n. 60326/7-463 del 7 gennaio 1991, che si allega in copia.

8. I dati emersi dalla ricognizione e le conseguenti proposte, relative agli Uffici dell'amministrazione centrale e agli uffici scolastici regionali e provinciali, devono essere trasmessi, entro 30 giorni dal ricevimento della presente circolare, alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

9. I Provveditori agli studi, il Sovrintendente agli studi della Regione Valle d'Aosta, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici delle Province di Trento e di Bolzano, sono, inoltre, pregati di effettuare le necessarie ricognizioni presso le istituzioni scolastiche del rispettivo territorio, trasmettendo, poi, i relativi dati alla predetta Direzione generale entro 50 giorni dal ricevimento della presente circolare. Resta fermo, ovviamente, il disposto dell'articolo 29 della legge sulle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10. La Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi curerà la raccolta ed il coordinamento del materiale

ai fini delle proposte conclusive che il Ministero formulerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

### IV - Accesso ai documenti amministrativi

11. L'art. 24, dopo aver direttamente stabilito, in materia di accesso ai documenti amministrativi alcuni casi di esclusione dall'accesso, demanda anch'esso al regolamento la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri casi di esclusione di diritto rapportati alle esigenze indicate dal comma 2 dello stesso articolo 24. L'amministrazione della pubblica istruzione appare interessata, in materia, con riferimento prevalentemente al profilo costituito dalla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi.

12. E' necessario, anche in rapporto alle disposizioni dell'art. 2, provvedere preliminarmente alla puntuale ricognizione della vastità di produzione di documenti amministrativi ricorrenti nel settore della pubblica istruzione - sottolineando che, in materia, occorre fare riferimento alla nozione di documento definita dall'articolo 22, comma della legge - per valutare, successivamente, l'eventuale esigenza di introdurre, in via regolamentare, una nuova disciplina limitativa dell'accesso.

13. Sul diritto di accesso ai documenti si richiamano i chiarimenti contenuti nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 60328/7-463 del gennaio 1991 che si allega in copia. I risultati della ricognizione di cui al covevro n. 12, da effettuarsi nell'ambito dei singoli uffici centrali e periferici, dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale del personale e degli affari generali ed amministrativi entro 40 giorni dal ricevimento della presente circolare.

14. I Provveditori agli studi, Sovrintendente agli studi della Regione Valle d'Aosta e gli Intendenti scolastici delle Province di Trento e di Bolzano sono pregati di effettuare analoga ricognizione presso le istituzioni scolastiche del proprio territorio e di comunicare i relativi dati alla predetta Direzione Generale entro 60 giorni dal ricevimento della presente circolare. Resta fermo, ovviamente, il disposto dell'art. 29 della legge sulle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

### V - Disciplina transitoria

15. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 19 e 20 resta immutata la normativa vigente, alla quale occorre fare esclusivo riferimento. In merito al diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. da 19 a 25) si fa presente che, nel caso in cui l'accesso sia richiesto per cura o per la difesa dei propri interessi, tale accesso non può essere impedito, a condizione tuttavia che sia assicurato il rispetto, oltreché dei casi di esclusione stabiliti direttamente dal comma 1 dell'articolo 24 della legge, anche dalle esigenze di salvaguardia prese in considerazione dal comma 2 del citato articolo 24. In particolare, poiché l'amministrazione della pubblica istruzione è interessata prevalentemente, nella materia, con riferimento al profilo della salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi si fa presente che l'accesso ai documenti potrà essere consentito, fino a quando non sia emanata la disciplina regolamentare prevista dall'art. 24, con l'osservanza dei seguenti criteri:

(Continua in quarta pagina)

# Disposizioni Ministeriali

(dalla terza pagina)

1) — la richiesta di accesso a documenti che riguardano situazioni personali (di singoli, di gruppi) può essere formulata esclusivamente dal soggetto titolare dell'interesse giuridicamente rilevante o dal suo legale rappresentante e deve essere adeguatamente motivata (art. 22, comma 1; art. 25, comma 2) anche quanto alla dimostrazione della titolarità dell'interesse ora citato e del fine per il quale viene richiesto l'accesso;

2) — l'ufficio al quale viene rivolta la richiesta indicata nel precedente n. 1 deve accertare che il richiedente sia effettivamente il soggetto titolare di una situazione giuridicamente rilevante; non deve trattarsi quindi, di richiesta finalizzata a semplice desiderio di conoscenza;

3) — qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l'accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento che si riferiscono a persone diverse dal richiedente;

4) — la richiesta va redatta in carta da bollo di L. 10.000 (in carta semplice se avviene nell'ambito del rapporto di pubblico impiego come da norme richiamate nelle circolari n. 205 dell'8 agosto 1973 e n. 271 dell'8 novembre 1973) ed il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento - mediante marca da bollo - di lire 100 a facciata fino al formato di cm. 21 per 29,7 e di lire 150 a facciata per formati superiori (art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1976 - G. U. n. 258 del 28 settembre 1976).

Quanto precede, non può limitare, ovviamente, la consueta attività di informazione già in atto su aspetti generali dell'attività amministrativa e sulle posizioni soggettive.

sia sul piano di disciplinare, sia su quello penale, atteso il disposto dell'articolo 328 c.p., che è stato già oggetto di illustrazione con circolare n. 58245/7-464 del 4 dicembre 1990 di questo Dipartimento.

La necessità di fissare i termini, entro i quali completare i procedimenti, non potrebbe essere superata mediante il ricorso alla normativa sul silenzio della Pubblica Amministrazione.

Tale normativa, che non è stata abrogata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non disciplina specificamente il procedimento amministrativo, ma è preordinata prevalentemente a salvaguardare la posizione dello amministrato rispetto all'inerzia qualificata, imputabile all'Amministrazione.

I procedimenti amministrativi, ricorrendo i presupposti fissati dal primo comma dell'articolo 2 della legge n. 241-1990, devono essere conclusi con atto «espresso».

Quindi l'inerzia del tipo suindicato non equivale a conclusione del procedimento e non esclude la responsabilità, anche penale, delle persone che avendo la disponibilità del procedimento o di alcune fasi non contribuiscono alla sua conclusione.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a formulare proposte concrete per la predisposizione di una disciplina preordinata a stabilire i termini per la conclusione dei procedimenti che non siano oggetto di specifica normativa.

**PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
Dipart. per la funzione pubblica  
Servizio Studi e Legislazione  
N. 60326 - 7/463

Roma, 7 gennaio 1991

**OGGETTO: Procedimento amministrativo - Regolamenti ex articolo 20 legge 7 agosto 1990, n. 241.**

L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che con fonte regolamentare, adottata in base all'articolo 17 della legge 23 agosto 1982 n. 400, sono stabiliti «...i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permessi od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti...».

La norma suesposta è preordinata al fine di evitare la eccessiva incidenza della pendenza dei procedimenti amministrativi sulla esplicabilità delle posizioni di vantaggio degli amministrati.

Tali posizioni sono da identificare non tanto in diritti irrefragabili, il cui esercizio prescinde dall'adozione di atti permissivi dell'Amministrazione, ma in situazioni giuridiche suscettibili di trasformazione a seguito di atti del tipo suindicato.

La fissazione di un termine, della cui scadenza, difettando l'emanazione del provvedimento amministrativo, è possibile esplicitamente l'attività, permette all'Amministrazione di valutare il tipo di iniziativa prospettata dall'amministrato e di adottare le misure che possono salvaguardare le esigenze collettive, pregiudicabili da iniziative incompatibili.

Per altro verso con la fissazione del termine suindicato è assicurata al titolare di un progetto di iniziativa l'attuazione della medesima senza dover attendere il completamento del procedimento o esperire la procedura del silenzio-rifiuto, che a sua volta è preliminare rispetto alla proponibilità di rimedi contenziosi.

L'articolo 20, citato sopra, non riguarda qualunque procedimento amministrativo, che possa comun-

que incidere sulle iniziative di singoli soggetti, ma concerne solo i procedimenti di tipo autorizzativo.

E' necessario quindi che ciascuna Amministrazione verifichi i procedimenti, del tipo suindicato, oggetto delle proprie competenze, in modo da stabilire il tempo minimo necessario per un apprezzamento sull'entità e sulle conseguenze delle iniziative.

Sul presupposto dei risultati di tali verifiche dovranno essere formulate, a questo Dipartimento, proposte per la redazione degli schemi di regolamenti necessari per la attuazione del più volte citato articolo 20.

Naturalmente la tematica suesposta non si pone in rapporto ai procedimenti rispetto ai quali la normativa vigente già dispone nel senso della riducibilità dell'assenza di provvedimento al silenzio-assenso.

## Sindacato unico? vedremo

(dalla prima pagina)

sindacati) per poter presentare le liste devono farle sottoscrivere ad almeno 150 elettori (cioè 150 iscritti al Kirner!). Ma su questo specifico tema non mancheremo al momento opportuno di richiamare l'attenzione di chi di dovere. Per ora ci preme sottolineare l'atteggiamento di rozzezza culturale, che a piene mani viene contrabbandata per democrazia.

La verità, purtroppo lo abbiamo detto molte volte, è che il sindacato ha bisogno di legittimarsi ed allora non potendolo fare sul piano del consenso deve ricorrere alla classe politica (governo) che in cambio ovviamente vuole contropartite.

Tutto qui è il problema, il resto sono cortine fumogene per nascondere e mimetizzare questa amara realtà.

Ad esempio una delle vere ragioni per cui da parte di CGIL - CISL - UIL si vuole la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego sta proprio il fatto che così il Sindacato negoziando perennemente tutto, acquista necessariamente un ruolo maggiore non essendoci più norme di legge che garantiscono il rapporto di lavoro per l'impiegato statale. Questi deve ricorrere al Sindacato che così assurge a vero e proprio interlocutore.

Ma questo argomento è troppo importante per essere considerato esaustivo di una problematica complessa e che certamente vedrà anche il mondo della scuola impegnata sul fronte del rifiuto.

La verità è che i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero ancora più restrittivi delle norme di legge, le trattative solo con alcuni sindacati compiacenti, il riconoscimento delle libertà sindacali per alcuni, le norme impositive vevolevoli per alcuni e non per altri, sono tutte misure da ricondurre ad un disegno politico preciso.

Si vuole una omologazione del sindacalismo. Accettiamo la sfida, su questo terreno la partita è aperta!

A. S.

## Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

### Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - R. Iacobucci  
G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini  
F. Pezzuto - E. Ranalli

### Direzione - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola  
Via Magenta 24 - 00185 Roma  
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985  
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%  
Lito Tlp «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 26 marzo 1991 - Stampato il 29 marzo 1991

## Scuola privatizzata?

(dalla prima pagina)

dei mezzi di produzione, che implica l'assunzione della responsabilità totale la si vuole estendere a tutti; ed a tutti si vuole applicare la cassa d'integrazione; per pochi mesi per i lavoratori pubblici, perché poi ci sarebbe il licenziamento. E qui il discorso va ripreso, perché in centinaia di piccole e medie aziende private la cassa integrazione dura decenni, sempre per motivi di clientele elettorali.

La battaglia per l'istituzione scuola dunque diventa più che mai

politica e coincide con la lotta per la rigenerazione e la rifondazione dello Stato in tutti i settori. Il capitalismo è diventato arrogante perché il suo rovescio della medaglia, il comunismo, è andato in archivio. Ma il vero anticapitalismo non era il comunismo; c'è ancora sempre, ed è costituito da quanti credono nei valori dello spirito, nel superamento del rapporto subordinato del lavoro, nella socializzazione e non in una semplice partecipazione. La lotta è dura, ma affascinante.

A. F.

## Concorsi a cattedra

Pubblichiamo il calendario delle prove scritte dei concorsi per la scuola media superiore pubblicato nella G. U. quarta serie speciale del 22 marzo 1991 avvertendo che il calendario delle prove mancanti sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie del 28 giugno 1991.

### CALENDARIO

- XI - Chimica: 3 maggio 1991.
- XX - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico: 21 maggio 1991.
- XXV - Discipline giuridiche ed economiche: 22 maggio 1991 - 23 maggio 1991.
- XXXII - Disegno e storia dell'arte: 14 maggio 1991 - 15 maggio 1991.
- XL - Elettronica: 7 maggio 1991.
- XLIV - Fisica: 9 maggio 1991.
- LII - Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche: 16 maggio 1991.
- LIII - Informatica gestionale: 8 maggio 1991.
- LVIII - Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena: 29 aprile 1991.
- LIV - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca: 29 aprile 1991.
- LXII - Lingue e civiltà straniere: francese: 9 maggio 1991 - 10 maggio 1991.
- LXIII - Matematica: 29 aprile 1991.
- LXV - Matematica e fisica - 14 maggio 1991 - 15 maggio 1991.
- LXVI - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: 17 maggio 1991.

LXVII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena: 30 aprile 1991.

LXVIII - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesco delle località ladine: 30 aprile 1991.

LXIX - Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali: 7 maggio 1991 - 8 maggio 1991.

LXX - Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena: 3 giugno 1991 - 4 giugno 1991.

LXXI - Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesco delle località ladine: giugno 1991 - 4 giugno 1991.

LXXXVI - Scienze naturali, chimica, geografia: 10 maggio 1991.

CII - Tecnologia meccanica: 23 maggio 1991 - 24 maggio 1991.

ANTONIO FEDE

## IL COMUNISMO VA IN ARCHIVIO

e la filosofia in libertà

ELLEMME Editrice - Lire 20.000  
Si trova nelle principali Librerie italiane. - A Roma nelle Librerie Feltrinelli di Via del Babuino e di Via Vittorio Emanuele Orlando - Librerie Croce ed Europa.